



Edizione di martedì 8 Aprile 2025

CASI OPERATIVI

Permuta di servizi e momento di rilevanza
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Ampliamento della platea degli utilizzatori del modello 730/2025
di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

Riforma della banca dati catastale in stand by: manca il Decreto di coordinamento
di Luigi Scappini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione del contratto di leasing autovetture
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ACCERTAMENTO

La presunzione di distribuzione degli utili è (finalmente) superabile
di Debora Mirarchi

CASI OPERATIVI

Permuta di servizi e momento di rilevanza

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Dichiarativi

19 maggio alle 11.00 - iscriviti subito >>



L'avvocato Mario Rossi ha curato una pratica legale per l'elettricista Luca Bianchi; in cambio, quest'ultimo ha effettuato una manutenzione sull'impianto elettrico dello studio legale, senza alcun conguaglio di denaro.

Come deve essere gestita la fatturazione di queste prestazioni?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Ampliamento della platea degli utilizzatori del modello 730/2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

Il **modello 730/2025**, relativo all'anno 2024, approvato con il provvedimento n. 114763 dello scorso 10 marzo 2025, continua l'**ampliamento dell'ambito applicativo**.

Infatti, in attuazione dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 1/2024](#), da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune **fattispecie reddituali** per le quali in precedenza era necessario **presentare il modello Redditi PF**, quali:

- i **redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva**;
- la **rivalutazione dei terreni**;
- le **plusvalenze di natura finanziaria**.

I quadri introdotti sono due:

- il **quadro M**, denominato ***“Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni”***;
- il **quadro T**, denominato ***“Plusvalenze di natura finanziaria”***.

Il **quadro M**, suddiviso in **6 sezioni**, prevede l'indicazione di **alcuni redditi soggetti a tassazione separata** (da non riportare più nel quadro D), nonché **alcuni redditi di capitale percepiti all'estero** ed **eventuali redditi di capitale sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva**.

Inoltre, sempre nel **quadro M**, è previsto l'inserimento dei **dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni**, effettuata ai sensi dell'[articolo 2, D.L. 282/2002](#), ai **premi di per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto** e ai **redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi**.

Il **quadro T**, suddiviso in otto sezioni, prevede l'indicazione dei **redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze**, di cui all'[articolo 67, comma 1, lettere da c-bis\) a c-quinquies\), Tuir](#), nonché le **plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate**, di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera c\), Tuir](#).

Nel medesimo quadro devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla **rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati**, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'[articolo 2, D.L. 282/2002](#), e successive modificazioni.

Si evidenzia che, all'interno della **sezione V, del quadro T**, i **contribuenti senza partita Iva possono dichiarare i redditi da crypto-attività**, in modo più semplice e diretto.

Infatti, **fino all'anno scorso**, la dichiarazione delle crypto-attività, ai fini del riporto delle plusvalenze, richiedeva **l'utilizzo esclusivo del quadro RT del modello Redditi PF**.

Da quest'anno, invece, le plusvalenze e gli altri proventi sulle cessioni di crypto-attività, per la **parte che eccede la soglia annuale di 2.000 euro**, possono essere **dichiarati all'interno del quadro T**.

Quanto al monitoraggio fiscale, si ricorda che i contribuenti sono tenuti a dichiarare nel **quadro W** le crypto-attività detenute e i redditi derivanti da esse, **pena l'applicazione di una sanzione dal 3 al 15 per cento dei valori non dichiarati per ciascun anno**.

L'**esonero relativo alla compilazione del quadro W** (o RW del modello Redditi PF) opera solo nei casi in cui le **crypto-attività siano affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti** e i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (sul punto si veda la [risposta n. 181/E/2024](#) dell'Agenzia delle entrate).

IMPOSTE SUL REDDITO

Riforma della banca dati catastale in stand by: manca il Decreto di coordinamento

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali nell'agricoltura

Scopri di più

Il **settore agricolo** da sempre si caratterizza per un insieme di **norme** che hanno lo scopo preciso di **semplificare** gli **adempimenti** previsti in capo agli **imprenditori agricoli**.

Per quanto attiene i **redditi fondiari**, l'[articolo 30, Tuir](#), introduce l'**obbligo**, in capo al proprietario del terreno, di procedere alla **denuncia** all'UTE delle **variazioni reddito dominicale** consistenti in:

- **sostituzione** della **qualità** di coltura allibrata in Catasto con altra di **maggiore** reddito;
- **sostituzione** della **qualità** di coltura allibrata in Catasto con altra di **minore** reddito;
- **diminuzione** del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento **capacità produttiva** di coltura, ovvero per **eventi fitopatologici o entomologici** interessanti **le piantagioni**.

Nel caso di **variazioni in aumento**, esse devono essere denunciate entro il **31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui si sono **verificati i fatti** e hanno effetto da tale anno.

Al contrario, le **variazioni in diminuzione** hanno effetto **dall'anno in cui si sono verificati i fatti**, nel caso in cui la denuncia è presentata **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, mentre, **se successiva**, gli effetti decorreranno **dall'anno di presentazione**.

Si ricorda che l'**omessa denuncia** viene **sanzionata**, ai sensi dell'[articolo 3, D.Lgs. 471/1997](#).

Con l'intento di **semplificare** gli adempimenti in **capo al cittadino**, nonché **all'imprenditore agricolo**, l'[articolo 2, comma 33, D.L. 262/2006](#), convertito con modifiche dalla L. 286/2006, **ha previsto**, con il duplice obiettivo, da un lato, di **semplificazione degli adempimenti** e, dall'altro, di ottenere una più stringente rispondenza del contenuto delle banche dati alla **reale consistenza territoriale**, a decorrere dal **1° gennaio 2007**, l'**esonero dall'adempimento** (previsto dall'[articolo 30, Tuir](#) richiamato) da parte dei **soggetti** che **presentano** le **dichiarazioni** agli **organismi pagatori**, riconosciuti ai **fini** dell'erogazione dei **contributi agricoli**, previsti dalla normativa comunitaria.

L'esonero in commento si aziona a **condizione** che le **denunce** relativamente all'uso del suolo **contengano** gli **elementi idonei** per l'**aggiornamento** catastale, compresi quelli **inerenti ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola**.

In tal modo, la **dichiarazione** va a **sostituire** quella inerente all'avvenuta **variazione colturale** che diventerebbe una **duplicazione**, con aggravio in termini di adempimenti per il cittadino.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'obbligo di denuncia **rimaneva in capo a coloro che non presentavano le domande per l'erogazione dei contributi**.

L'[articolo 5, comma 1, lettera b\), n. 3, L. 111/2023](#), ha delegato il Governo a introdurre **procedimenti**, anche digitali, che consentano, **senza oneri aggiuntivi** per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di **aggiornare, entro il 31 dicembre** di ogni anno, le **qualità** e le **classi di coltura** indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

In ossequio a tale indirizzo, l'[articolo 2, D.Lgs. 192/2024](#), ha previsto, **con decorrenza 2024**, che per i **terreni** sottoposti a **monitoraggio** da parte dell'**Agea**, **diversi** da quelli che rientrano nel perimetro dell'[articolo 2, comma 33, D.L. 262/2006](#), coloro che sarebbero tenuti all'adempimento di cui all'[articolo 30, Tuir](#), ne sono **esonerati**, in quanto vi **provvede** direttamente **Agea**, secondo le modalità di cui al [comma 33 del D.L. 262/2006](#) richiamato.

In particolare, Agea, al momento della **ricezione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti**, predispone una **proposta di aggiornamento** della banca dati catastale che trasmette all'Agenzia delle entrate per l'aggiornamento della banca dati. La nuova rendita si applica a **decorrere dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione**. In deroga alla disciplina prevista dall'[articolo 74, comma 1, L. 342/2000](#), vengono rese note, per singolo Comune, le **modifiche**, tramite un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché le stesse **sono pubblicizzate per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato**, presso i Comuni interessati. I contribuenti incisi dalle variazioni hanno i canonici **60 giorni di tempo per proporre ricorso alla CGT di I grado competente**.

Il [comma 2, dell'articolo 2, D.Lgs. 192/2024](#), concedeva **90 giorni** di tempo decorrenti dall'entrata in vigore delle previsioni, al **Masaf** per **emanare**, di concerto con il Mef, un **decreto** con cui individuare le relative **disposizioni attuative**, **termine** che purtroppo, come spesso accade, è **decorso senza alcun intervento attuativo**.

Cessione del contratto di leasing autovetture

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Aspetti fiscali dei costi delle autovetture 2025

Scopri di più

Nella realtà aziendale contemporanea, il **leasing rappresenta uno strumento di finanziamento ampiamente utilizzato per l'acquisto di beni strumentali**. Tra questi, l'autovettura occupa un ruolo centrale grazie alla semplicità e flessibilità che il *leasing* offre rispetto ad altre modalità di acquisizione. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, il **contratto di leasing per autovetture pone interrogativi complessi**, soprattutto nel caso in cui si decida di **cedere il contratto prima del riscatto finale**. La cessione anticipata del *leasing* comporta **implicazioni rilevanti sia in termini di sopravvenienza attiva imponibile**, sia in relazione alla **deducibilità dei canoni già corrisposti**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il principale **effetto fiscale della cessione del contratto di leasing** riguarda la **generazione di una sopravvenienza attiva imponibile**, ai sensi dell'[articolo 88, comma 5, Tuir](#). Tale sopravvenienza è calcolata considerando il **valore normale dell'autovettura alla data della cessione, al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati**. Questo principio è stato chiarito dalla [circolare n. 108/1996](#), che specifica come il **valore normale debba essere ridotto dell'attualizzazione dei costi residui a carico del cessionario**.

Quando l'autovettura oggetto della cessione rientra nell'ambito dell'[articolo 164, Tuir](#), si aggiungono ulteriori considerazioni. Tale norma introduce **limitazioni fiscali relative ai mezzi di trasporto** utilizzati nell'esercizio d'impresa o professione. In particolare, il comma 2 prevede che le **plusvalenze e minusvalenze** patrimoniali siano calcolate in **proporzione all'ammortamento** fiscalmente **dedotto rispetto a quello complessivamente effettuato**. Questo criterio garantisce **coerenza nella determinazione del reddito imponibile**, evitando penalizzazioni ingiustificate.

Un quesito rilevante riguarda l'**applicabilità del criterio di proporzionalità al calcolo della sopravvenienza attiva** derivante dalla cessione anticipata del contratto di *leasing* per autovetture. Sebbene non vi sia una previsione normativa esplicita che disciplini tale aspetto, ragioni di coerenza normativa **suggeriscono un'interpretazione favorevole**.

La [circolare n. 47/E/2008](#) offre un riferimento utile in merito alla **cessione dell'autovettura successiva al riscatto**: essa stabilisce che i **canoni dedotti devono essere considerati per**

determinare la plusvalenza tassabile. Sebbene questa indicazione non riguardi direttamente la **cessione anticipata del contratto di *leasing***, il principio sottostante potrebbe essere esteso anche a tale fattispecie.

Ad oggi, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria **non ha fornito chiarimenti ufficiali sulla possibilità di applicare il criterio proporzionale** al calcolo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione anticipata del *leasing*. Le imprese devono, quindi, adottare un **approccio prudente basato sui principi generali della normativa fiscale.**

Un altro aspetto cruciale riguarda la **deducibilità dei canoni corrisposti dal cedente** prima della cessione del contratto. La [risoluzione n. 183/2000](#) ha chiarito che l'espressione "*durata del contratto*" prevista dall'[articolo 102, Tuir](#), deve essere **interpretata come riferita alla durata contrattualmente stabilita e non a quella effettiva.**

Pertanto, **se la durata prevista dal contratto rispetta i requisiti minimi fissati dalla normativa fiscale**, i **canoni corrisposti fino alla data della cessione rimangono deducibili.** Questo principio può essere applicato anche alla **cessione anticipata del contratto di *leasing***: ciò che conta è il rispetto della **durata minima contrattuale prevista dal Tuir.** Questa interpretazione garantisce che **le imprese non subiscano penalizzazioni ingiustificate in caso di estinzione anticipata del *leasing* tramite cessione.** Tuttavia, è fondamentale verificare che la **durata contrattuale sia conforme ai requisiti normativi per evitare contestazioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

ACCERTAMENTO

La presunzione di distribuzione degli utili è (finalmente) superabile

di **Debora Mirarchi**

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Con la recente [sentenza n. 2464/2025](#), la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta su **un tema di costante attualità**, ovvero la **presunzione di utili ai soci** in caso di società a **ristretta base azionaria**.

L'interesse su tale questione non è dovuto o alimentato da una giurisprudenza ondivaga, che negli anni ha modificato il proprio indirizzo o le ragioni a questo sottese, ma, al contrario, è conseguente alla **sostanziale immutabilità delle posizioni dei giudici nazionali di merito e legittimità**, che hanno sempre affermato come in presenza di determinati presupposti, **gli utili si presumono distribuiti ai soci**.

Nulla sembra scalfire tale principio e anche con la sentenza in commento **non sembra esserci** stato un **radicale "ripensamento" della Corte**. Ciò nondimeno, tale pronuncia merita un commento per aver riservato una maggiore considerazione verso la **prova contraria**, che il contribuente **è onerato a fornire per superare tale presunzione**.

Al fine di comprendere con la dovuta contezza l'orizzonte fattuale e normativo sul quale si è pronunciata la Corte, giova ribadire che, in materia di **imposizione di utili extra-bilancio**, questi **si presumono distribuiti ai soci**, sulla base del mero dato fattuale della **ristretta base azionaria**.

Granitica giurisprudenza di legittimità da sempre ha sostenuto che la presunzione in esame, secondo la quale maggiori redditi non emersi sono distribuiti ai soci in quanto legati da una assunta **"complicità"**, può essere superata **solo ed esclusivamente con la dimostrazione che questi siano stati accantonati o reinvestiti in azienda**, oppure che siano stati **attribuiti a terzi**. Tale chiusura è stata da ultimo ribadita dalla di poco precedente **sentenza n. 2288/2025**, della Corte di cassazione, la quale aveva stabilito che il socio, raggiunto dall'accertamento sulla **presunzione di distribuzione dei maggiori utili extra-contabili** accertati in capo alla società, **non può difendersi**, producendo il proprio estratto conto, considerato che **l'utile può essere distribuito in altri modi**, a esempio, in contanti o all'estero.

Non rileva, inoltre, che il socio, a cui sia stato attribuito il **presunto maggiore reddito**, faccia parte della compagine societaria o sia terzo, **ovverosia estraneo**.

Ciò nondimeno, seppur molto reticente, la Corte negli anni ha affermato la **possibilità di superare la presunzione**, fornendo la prova della **presentazione di una denuncia querela nei confronti dell'amministratore** (Cassazione n. 21573/2005), dello **svolgimento di una attività da libero professionista** ([Cassazione n. 18042/2018](#)) o, ancora, il **mancato coinvolgimento del socio nell'inchiesta penale** riguardante gli altri soci ([Cassazione n. 24870/2021](#)).

Con la sentenza in commento si registra una **prima apertura verso l'efficacia comprovante della dimostrazione dell'estraneità del socio nella gestione sociale** per superare la presunzione di distribuzione.

In altri più specifici termini, con la pronuncia in commento, si afferma per la prima volta, per quanto consta, che, come **prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio**, è sufficiente fornire la dimostrazione dell'assoluta **estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria**.

Secondo la Corte deve, pertanto, ritenersi **superato il tradizionale insegnamento secondo il quale la prova della estraneità del socio non riesca a dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti**, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che questi **siano nella disponibilità di altro soggetto**.

L'estraneità del socio può, pertanto, **superare la presunzione di distribuzione**.

Ciò in quanto, il fatto che il socio sia estraneo alla società **esclude anche la complicità fra i soci**, che la giurisprudenza ha considerato da sempre come elemento, sul quale **fondare la ricostruzione presuntiva**.

Nonostante l'apertura della Corte, la prova, che deve essere fornita dal socio, oltre a dover essere pregnante e puntuale, al fine di superare la forza della presunzione, deve essere **"negativa"**, nel senso che occorre comprovare la **non percezione degli utili contestati**; lavoro, questo, **tutt'altro che agevole e la dimostrazione di tale difficoltà trova conferma nel giudicato della Cassazione** che avalla l'operato dell'Ufficio per non aver i soci fornito adeguata dimostrazione che gli utili sono stati accantonati e/o reinvestiti dalla società o la loro assoluta **estraneità alla gestione e conduzione societaria**.